

N. R.G. 6556/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore

dott Campagner Chiara Giudice

dott Bassi Maddalena Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6556/2021 promossa

da:

Cantine Vedova srl

Rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. e dom. Fabris Lodovico

- attrice

Contro

Zardetto Fabio

Rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv De Zotti Mirco con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Viali Mario

- convenuto

Conclusioni

Attrice

in via principale nel merito: accertata la responsabilità a norma dell'art. 2395 c.c. per i fatti di cui in narrativa, condannare Fabio Zardetto al risarcimento in favore di Cantine Vedova S.r.l. del danno di Euro 56.718,13 ovvero nella misura, maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, sulla scorta degli elementi di fatto e diritto di cui in narrativa.

in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che per il saldo di alcune forniture eseguite da Cantine Vedova a Zardetto Spumanti nel corso 2017 e 2018, Fabio Zardetto aveva consegnato gli assegni bancari riprodotti nel documento 11 che si rammostra al teste; 5) Vero che Fabio Zardetto garantiva il buon esito del pagamento del saldo dilazionato e consegnava gli assegni bancari che si rammostrano al teste e allegati sub 4 al fascicolo di parte attrice.

IN OGNI CASO: Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

Convenuto



, disattesa ogni contraria istanza e deduzione,

Nel merito ed in via principale:

- rigettare e/o respingere in toto le avversarie richieste e domande, poiché infondate e/o generiche e/o sformite di prova, per i motivi di cui in esposto, in fatto ed in diritto;

Nel merito ed in via subordinata:

- per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una sorta di responsabilità in capo al convenuto, ridursi comunque le pretese risarcitorie attoree tenuto conto di quanto esposto nel presente atto e, in particolare, (i) del riparto che verrà eseguito in corso di causa dalla Zardetto Spumanti S.r.l. in liquidazione in favore delle Cantine Vedova in esecuzione del piano concordatario omologato, nonché (ii) ai sensi dell'art 1227 primo e secondo comma, cod. civ.;

In ogni caso: - spese, comprese quelle generali 15% e compensi professionali del presente grado di giudizio interamente rifiuti, con distrazione ai sensi dell' art. 93 c.p.c. in favore del sottoscrittore difensore

RAGIONI DELLA DECISIONE

Cantine Vedova srl (di seguito Cantine Vedova) ha convenuto in giudizio Zardetto Fabio invocando la responsabilità di quest'ultimo quale amministratore della società Zardetto Spumanti per avergli causato con la sua illecita condotta "danno diretto" Ha chiesto pertanto la sua condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 56.718,13 ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia

A fondamento della domanda, in sintesi ha esposto che nel luglio 2018, Cantine Vedova aveva eseguito in favore di Zardetto Spumanti S.r.l. una fornitura di prosecco d.o.c. extra dry e di vino spumante prosecco d.o.c.g. extra dry per il complessivo importo di € 104.287,53; nel corso dello stesso anno essa aveva effettuato anche altre forniture alla Zardetto Spumanti che erano state correttamente pagate per circa € 100.000,00 alle scadenze concordate.

Ha asserito che per le forniture del luglio 2018 l'amministratore Zardetto aveva richiesto di differire parte del corrispettivo a data successiva alle scadenze in precedenza applicate, fornendo rassicurazioni sulla situazione patrimoniale della società e sulla capacità della società di far fronte al saldo pattuito; rassicurato dallo Zardetto sulla solvibilità della società Zardetto Spumanti l'attrice aveva accettato di posticipare di circa 40 giorni il pagamento del saldo di € 56.718,13 fino ai primi giorni di ottobre e a garanzia del pagamento, seppur differito, del saldo gli erano stati consegnati di n. 3 assegni bancari post datati, con scadenza alla data del 9.10.2018 per complessivi € 55.555,00.

Nel luglio e nell'agosto del 2018 erano stati fatti pagamenti in acconto e a saldo di alcune precedenti fatture ma alla data di scadenza dei tre assegni, essi presentati all'incasso, erano rimasti impagati per esser stati emessi in assenza di autorizzazione. Essa attrice aveva quindi appreso che proprio il giorno di scadenza dei tre assegni, ovvero in data 9.10.2018 la Zardetto Spumanti aveva depositato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall: la Procedura, omologata dal



Tribunale di Treviso, prevedeva il pagamento dei debiti concordatari avente grado chirografario, come quello di Cantine Vedova, nella sola misura del 9,18%.

Ha affermato che Zardetto era responsabile ai sensi dell' art. 2395 cod. civ. nei confronti di Cantine Vedova per il danno "diretto" ad essa arrecato e ciò in quanto nella assunzione dell'obbligazione vi era stato un intervenuto causale diretto dell'amministratore. Ciò in quanto " *Le assicurazioni di Fabio Zardetto, che pur conosceva la difficile situazione economica e finanziaria della Zardetto Spumanti almeno dall'inizio del mese di luglio 2018, e la consegna di titoli a assicurare il pagamento alla scadenza hanno avuto un determinante effetto causale nell'assunzione dell'ultima fornitura da parte di Cantine Vedova*".

Inoltre ha asserito che l'amministratore di Zardetto Spumanti aveva assunto la obbligazione nella consapevolezza di non poterla onorare, nascondendo la deficitaria situazione economica sociale ed inducendo il fornitore a posticipare il saldo della fornitura a data successiva al deposito della domanda concordataria mediante la consegna di assegni post datati.

Zardetto Fabio si è costituito in giudizio contestando quanto esposto in citazione.

Ha affermato che Zardetto Spumanti, ora in liquidazione, era una nota società che operava, da molti anni nel settore della produzione e della spumantizzazione (specialmente d.o.c. e d.o.c.g.), finalizzata alla commercializzazione. Nell' ambito della propria attività d impresa, essa società aveva intrattenuto per svariati anni rapporti commerciali anche con la società attrice, acquistando diversi quantitativi di prosecco d.o.c. e d.o.c.g., nonché facendo spumantizzare ed imbottigliare per proprio conto bottiglie a marchio Zardetto

Per quel che qui rileva erano stati acquistati

- a) un primo quantitativo di 29.400 litri di vino spumante bianco sfuso per un corrispettivo complessivo di € 30487,80 poi ritirato dalla Zardetto Spumanti in data 9.07.2018, con previsione come indicato in fattura che l'acquisto venisse onorato mediante pagamento a 30 giorni data fattura fine mese ovvero entro il 31.08.2018
- b) un secondo quantitativo di 10.000 litri di prosecco d.o.c.g. extradry per un corrispettivo complessivo di € 39.040,00, poi ritirato dalla Zardetto Spumanti in data 11.07.2018, con previsione che esso venisse onorato mediante pagamento a 30 giorni data fattura fine mese ovvero sempre entro il 31.08.2018)

Del pari, in quel periodo, Cantine Vedova aveva svolto per Zardetto Spumanti attività di imbottigliamento, confezionamento ed etichettatura di n. 13.326 bottiglie di spumante d.o.c. extra dry a marchio Zardetto, consegnati in data 16.07.2018, maturando un corrispettivo complessivo 34.779,73, da onorarsi come indicato in fattura mediante bonifico bancario vista fattura.

In aggiunta come costantemente operato nel corso di tutte le forniture in precedenza effettuate, Cantine Vedova aveva richiesto ed ottenuto prima del ritiro di ciascun quantitativo di vino, nonché al momento della consegna di quanto imbottigliato per conto della Zardetto Spumanti, il rilascio di assegni bancari a garanzia dei singoli



pagamenti; tali assegni, tutti consegnati agli inizi del mese di luglio del 2018 prima di effettuare i singoli ritiri, erano privi di data e non recavano affatto quella del 9.10.2018. Ha negato che di aver fornito all'attrice all'atto della conclusione del contratto e delle forniture di causa rassicurazioni sulla situazione patrimoniale e sulla capacità della società di far fronte al saldo pattuito; ha anche negato che la società versasse in allora in una vera e propria situazione di insolvenza affermando che stava solo attraversando un momento di difficoltà finanziaria.

Solo sul finire del mese di agosto 2018, le iniziative giudiziarie intraprese da alcuni creditori insoddisfatti avevano determinato la elevazione di un protesto in danno della Zardetto Spumanti con conseguente revoca della convenzione assegni da parte degli istituti di credito e, a cascata, degli affidamenti in essere

Cantine Vedova che aveva già ricevuto parziali pagamenti aveva portato all'incasso gli assegni ricevuti in garanzia in data 9.10.2018, facendovi apporre la relativa data: essi erano rimasti impagati causa la revoca della relativa convenzione derivante dal ridotto protesto

Ha negato che la fattispecie de qua concretasse l'ipotesi di cui all' art 2395 cc. invocato da controparte ed ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma cpc ed è stata espletata istruttoria orale

Precisate le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione

Le due tipologie di azioni che il creditore sociale può esperire nei confronti dell'amministratore di srl ovvero l'azione ex art 2476 VI comma cc e l'azione ex art 2476 VII comma c.c sono connotate da distinti presupposti.

L'azione ex art 2476 VI comma c.c (così come l'analogo azione verso l'amministratore di spa ex art 2394 cc) è azione che si fonda sull'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, tale da ingenerare un danno che colpisce direttamente il patrimonio della società e solo in via mediata il ceto creditorio (cd danno riflesso) e ciò nella misura in cui a causa della inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio la riduzione del patrimonio determinata causalmente da detta *mala gestio* abbia a sua volta comportato la insufficienza del patrimonio alla soddisfazione delle ragioni creditorie.

La azione ex art 2476 VII comma cpc. e invece una azione per "danno diretto".

Giova ricordare che la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art 2476 VII comma c.c (o ex art 2395 cc in caso di amministratore di spa) verso i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente ex sé da detta loro qualità, né ex se dall'inadempimento sociale ad obblighi discendenti dal contratto. Invero secondo consolidato orientamento giurisprudenziale se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto (quale l'obbligo di pagare il corrispettivo) di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione



organica tra la società e gli amministratori che per essa agiscono (sicché l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società) necessitando dunque per potersi configurare la responsabilità dell'amministratore un *quid pluris*. La responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo contraente art 2476 VII comma cc (a differenza della responsabilità ex art 2476 VI comma cc.) è una responsabilità per danno "**diretto**" e non dunque responsabilità per un danno integrato dalla insoddisfazione della pretesa creditoria discende dalla insufficienza patrimoniale determinata da mala gestio; necessita pertanto non solo la allegazione e prova di condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi integrante *mala gestio* ma altresì la allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta *mala gestio* abbia determinato un danno incidente direttamente nella sfera patrimoniale del creditore e non dunque meramente derivato dalla perdita della "garanzia patrimoniale generica" integrata dalla riduzione del patrimonio sociale idoneo a soddisfare il suo credito, danno che rientra invece nel perimetro del danno "riflesso" azionabile ex art 2476 VI comma cc; ancora necessita la allegazione del nesso di causalità tale per cui il danno non solo sia diretto ma sia altresì legato da nesso di causalità immediata con la *mala gestio* e ciò sia conseguenza "*immediata e diretta*" della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v art 1223 cc. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall'art 2056 cc).

Nel caso di specie l'attrice ha agito con domanda ex art **2476 VII** comma cc (così dovendosi intendere il suo riferimento all' art 2395 cc essendo Zardetto amministratore di srl e non di spa) ma non ha comprovato la sussistenza dei presupposti di legge come sopra indicati

Essa ha allegato che " *le assicurazioni di Fabio Zardetto che pur conosceva la difficile situazione economica e finanziaria della Zardetto Spumanti almeno dall'inizio del mese di luglio 2018 e la consegna di titoli volti a assicurare il pagamento alla scadenza hanno avuto un determinante effetto causale nell'assunzione dell'ultima fornitura da parte di Cantine Vedova*" ma detta allegazione è rimasta, anche all'esito dell'audizione testimoniale non provata

La testimone Nitu Cerassela Elena dipendente della società attrice nell'ambito del settore "amministrazione" e soggetto che si occupava in particolare dei pagamenti" interrogata sul capitolo n. 4 della memoria istruttoria attorea ("*Vero che nel corso delle trattative per la fornitura di prosecco DOC del luglio 2018 Fabio Zardetto assicurava a Luigi Vedova sulla capacità finanziaria e solidità patrimoniale di Zardetto Spumanti per saldare, seppur con dilazione il corrispettivo pattuito*") ha risposto "*non so*".

Quanto alla diversa vicenda della richiesta di differimento del pagamento, intervenuta successivamente alla fornitura e alla emissione delle fatture, ha dichiarato in risposta ai cap 2 e 3 della memoria istruttoria attorea, che Luigi Vedova le aveva detto "*di aspettare per versare gli assegni del sig Zardetto perché quest'ultimo lo aveva chiamato chiedendogli se poteva aspettare fino al mese successivo per incassare gli assegni*" ed



ha precisato che anche Zardetto quando era poi passato in ufficio da loro *“disse di aspettare qualche giorno perché attendeva pagamenti dall’America”*.

Anche l’altra testimone Naftica Marinella Beatrice, pur ella dipendente della società attrice ed operante nell’ambito del settore” amministrazione” nulla ha riferito circa rassicurazioni rese nella fase in cui le parti si sono accordate per la fornitura, avendo anch’ella riferito non di rassicurazioni rese in quell’ambito e neppure di rassicurazioni rese al momento delle forniture ; anch’ella ha invece riferito che successivamente, poco prima della chiusura estiva dell’azienda, era stato concordato un differimento del termine di pagamento concesso; ha altresì affermato di aver chiesto al Vedova come mai avesse accettato lo spostamento del pagamento ed ha riferito, solo de relato; *“ lui mi riferì che lo Zardetto lo aveva rassicurato, gli ,aveva detto di stare tranquillo, che lo avrebbe sicuramente pagato più avanti”*

La stessa teste ha peraltro dichiarato che lo Zardetto di solito pagava con assegni alla consegna.

Dalle prove orali esperite non risulta dunque affatto che vi siano state rassicurazioni rese al momento dell’accordo per le forniture idonee quindi a determinare affidamento e ad incidere sulla determinazione a contrarre.

Risulta inoltre che Vedove era fornitore da tempo (dal 2015) di Zardetto Spumanti come emerge dalla documentazione prodotta dal convenuto (v. doc. 2 Estratto conto fornitore dal 31.10.2015 al 31.10.2018) e risulta altresì per averlo dichiarato la teste Naftica che lo Zardetto solitamente *“pagava con assegni alla consegna”* di tal che anche la consegna di assegni nel caso di specie si pone del solco di modalità già consolidata.

Non vi sono insomma indicatori che depongano nel senso che l’amministratore abbia indotto a contrarre la attrice fornendo false rassicurazioni sulla solidità della azienda e contraendo con modalità diverse da quelle usuali tra le parti.

Neppure vi è prova che al momento della conclusione del contratto vi fosse in capo allo Zardetto sussistesse la preordinata volontà di non adempiere.

La società all’epoca dell’accordo per le forniture versava sicuramente in tensione finanziaria ma non può dirsi provato che Fabio Zardetto abbia sussunto il debito con una vera e propria intenzione di non adempiere e neppure che egli avesse comunque con la piena e sicura consapevolezza in allora che non vi sarebbe stato il pagamento da parte della società del corrispettivo spettante a Cantine Vedove essendovi anzi indizi del fatto che in allora l’amministratore contasse comunque, pur in una situazione di difficoltà, sull’adempimento posto che la società non era ancora stata attinta da protesti e poteva ancora contare sull’accesso al credito bancario e vi erano in corso anche trattative con la società Latentia Winery, a cui peraltro la Zardetto aveva già ceduto alcuni marchi sul finire del 2017 (verbale del CDA di data 2.07.2018 riportato anche nella domanda di ammissione al Concordato)



Né il fatto che la data degli assegni sia pressoché coeva alla presentazione della domanda di concordato fa ritenere che l'amministratore avesse già all'epoca dell'accordo preordinato l' inadempimento: vi sono infatti indizi gravi precisi e concordanti che fanno ritenere che gli assegni siano stati consegnati senza indicazione della data (che risulta esser stata apposta con timbro), e che essa sia stata invece apposta successivamente, per il tentato incasso. Ed invero la dilazione di pagamento concordata dopo la fornitura non è stata effettuata mediante ritiro di assegni già consegnati e la consegna di altri assegni, con diversa data in ragione della dilazione concessa, essendo stati semplicemente posti all'incasso proprio quegli assegni che già erano stati consegnati in origine (e ciò smentisce che essi fossero stati consegnati con la data di ottobre già stampigliata, stante scadenza concordata o con scadenza diretta o per il 31 agosto come risulta dalle fatture); la stessa teste Nitu Cerassela del resto ha riferito che il Vedova le disse "*di aspettare a versare gli assegni*" con ciò intendendo gli assegni già in sue mani.

Solo successivamente a fornitura già eseguita e solo in fase di richiesta di dilazione del pagamento del saldo - avvenuta a detta della teste Naftica a ridosso della chiusura estiva dell'azienda - risulta che Zardetto avrebbe dato delle rassicurazioni al Vedova ma il tenore di tali rassicurazioni rese a Vedova (riferito dalle testimoni (peraltro de relato e non dunque per conoscenza diretta) è del tutto generico ("*Zardetto lo aveva rassicurato, gli aveva detto di stare tranquillo che lo avrebbe pagato più avanti*"): oltre alla genericità delle assicurazioni, che non sono dunque causalmente idonee a fornire specifiche garanzie e a generare responsabilità ex art 2476 VII comma cc., non vi è neppure prova che lo Zardetto in allora fosse conscio che le difficoltà aziendali erano assolutamente insuperabili, tenuto anche conto che la società, pur in difficoltà, aveva ancora credito nel circuito bancario.

Unica rassicurazione avente concretezza è quella resa dallo Zardetto alla dipendente Nitu Cesassela una volta passato in azienda successivamente (e dunque alla riapertura della azienda dopo la chiusura di agosto) avendo detta teste riferito che lo Zardetto le disse in quella occasione "*di aspettare qualche giorno perché attendeva pagamenti dall'America*": all'epoca era però già stato levato il primo protesto (levata del 16.8.2018), e la società non poteva più contare su credito bancario (tanto che lo stesso Zardetto aveva fatto riferimento a fantomatiche entrate di altro genere) di tal che non può ritenersi, con giudizio controfattuale, che se non vi fossa stata quella richiesta di attendere qualche giorno i crediti attorei sarebbero stati sicuramente pagati.

Conclusivamente la domanda attorea va rigettata

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo scaglione di riferimento per valore, seguono la soccombenza con distrazione come chiesto in favore del difensore del convenuto

P.Q.M.

Il Tribunale



- 1) rigetta la domanda attorea
- 2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del procedimento che liquida in € 8000,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA sugli importi assoggettabili, con distrazione a favore dell'avvocato Mirco De Zotti antistatario.
Deciso in Venezia il 21.2.2024

La Presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo

